



# COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

**ORIGINALE**

Deliberazione **Nr. 14**  
data **27-04-2023**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 4 LETT. d-ter DEL D.P.R. 380/2001

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**SINDACO**  
RUGOLO GINO

**SEGRETARIO COMUNALE**  
Confortin Simone

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**Nr. 403 pubbl.**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 19-05-2023

**L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Confortin Simone

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 19:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

RUGOLO GINO	Presente
DIOMEDES CARLO	Assente
CECCATO LORIS	Presente
PIANEZZOLA MARCO	Presente
CORTESIA MICHELE	Presente
DAL BON DARIO	Presente
ZABBAI GIANNI	Presente
CECCATO MARIA	Presente
SCRIMINICH GIUSEPPE	Presente
DAMINI MASSIMO	Presente
MARIN PATRIZIO	Assente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **Confortin Simone**.

Il Sig. **RUGOLO GINO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Il SINDACO invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- nell'ambito della disciplina sul contributo di costruzione contenuta nel Testo Unico Edilizia, all'articolo 16 dello stesso, è stata inserita (per effetto delle modifiche/integrazioni operate dal D.L. n. 133/2014, poi convertito in L. n. 164/2014) una nuova e ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione;
- in particolare, all'art. 16, comma 4, del DPR n. 380/2001, è stata aggiunta la lettera d-ter) con cui si è espressamente previsto che nella definizione delle tabelle parametriche, gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione *“alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest’ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree od immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.”*;
- il comma 4-bis dell'art. 16 succitato prevede che: *“Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”*;
- il successivo comma 5 dell'art. 16 stabilisce che, nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale;
- la previsione codifica a livello nazionale un istituto che nella prassi aveva già trovato da tempo un discreto utilizzo: quello del contributo straordinario da applicare al plusvalore generato da un intervento di trasformazione edilizia come uno degli aspetti della negoziazione tra pubblica amministrazione e privati;
- il contributo straordinario si configura quindi più che come criterio di calcolo degli oneri di urbanizzazione “ordinari”, come un ulteriore onere rapportato all'aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d'uso;

**DATO ATTO** che alla data odierna la Regione Veneto non ha ancora provveduto a disciplinare quanto di competenza in tema di contributo straordinario;

**ATTESO CHE** il comma 5 dell'art. 16 del DPR 380/2001 stabilisce che, nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 *“Perequazione, credito edilizio e compensazione ”* delle Norme Tecniche Operative del P.I. approvato;

**RITENUTO** pertanto di dare applicazione al dispositivo normativo introdotto dall'art. 17 del D.L. 133/2014, convertito dalla L.164/2014, in considerazione della necessità di definire i procedimenti urbanistico-edilizi depositati agli atti del Comune e di fornire un quadro contributivo certo ai cittadini ed agli operatori del settore, in relazione alle manifestazioni di interesse presentate e future;

**DATO ATTO** che:

- 1) per quanto riguarda la disciplina degli "interventi complessi" il beneficio pubblico degli stessi è da valutarsi sotto il profilo delle ricadute complessive sul territorio, in funzione:
  - degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
  - della riqualificazione del territorio derivante dalla proposta;
  - della convenienza pubblica in termini di quota percentuale di plusvalore economico a favore del Comune;
- 2) si possono altresì ricomprendere nella convenienza pubblica vantaggi di valore sociale di interesse collettivo difficilmente valutabili in termini economici, quali ad esempio:
  - riqualificazione patrimonio edilizio esistente;
  - riqualificazione di aree degradate;
  - recupero di aree esistenti mediante rigenerazione;
  - razionalizzazione dell'attività produttiva;
  - recuperi finalizzati al contenimento del suolo;
  - aumento degli standard qualitativi ambientali ottimali;
  - risanamenti e bonifiche ambientali;
  - allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o del rischio di incidente;
  - riduzione di problematiche derivanti dall'applicazione di norme igienico-sanitarie;
  - realizzazione di organici ed efficienti interventi di deflusso delle acque di intere zone urbanizzate;
- 3) la perequazione negli "interventi puntuali", laddove disciplinata, prevede, da parte degli aventi titolo, la corresponsione di una quota del plusvalore generato dalla modifica della destinazione urbanistica richiesta;

**OSSERVATO** pertanto alla luce delle considerazioni suesposte, che si delineano nel campo di applicazione del contributo, due modalità operative afferenti:

- a) da un lato i "programmi complessi" (art. 6 della LR 11/2004 e/o zone già assoggettate a disciplina perequativa dallo strumento urbanistico vigente) in cui la componente economica del beneficio pubblico è solo uno degli aspetti da considerare,
- b) dall'altro gli "interventi puntuali" per i quali la determinazione del contributo è riconducibile alla definizione letterale del comma 4-ter dell'art. 16 del DPR 380 mediante meccanismi di applicazione tabellare di aliquote da individuare;

**RITENUTO** opportuno e funzionale ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, al fine della quantificazione del contributo straordinario, in questa prima fase di applicazione e nelle more delle determinazioni regionali, avuto riguardo alla componente economica del beneficio pubblico, stabilire che:

- la valutazione della componente economica del beneficio pubblico per i programmi complessi non possa essere disgiunta dalla valutazione della convenienza pubblica connessa ai benefici sociali derivanti, da effettuarsi in sede di ponderazione di ciascun accordo;
- per le modalità di calcolo del plusvalore attribuito alle aree edificabili si fa riferimento ad una metodologia sintetico-comparativa, applicata alla differenza conseguita nel valore fondiario delle aree, che tiene in considerazione i valori unitari per classi di suoli definiti sulla base dei parametri per l'applicazione dell'imposta unica comunale sulle aree (IMU/TASI) stabiliti per l'anno in cui interviene l'approvazione della variante, costituendo una voce univoca sia per il soggetto attuatore che per il Comune;

- per interventi ricadenti in zona agricola o assimilabili, si fa riferimento ai valori agricoli medi determinati dalla commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione (VAM);
- per i valori delle aree edificabili si fa riferimento ai parametri per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale sulle aree (IMU/TASI) rapportati all'indice edificatorio assegnato, con la specificazione che per i cambi di destinazione da agricolo a residenziale si assume il valore stabilito per le zone C 1 da urbanizzare, rapportato all'indice edificatorio assegnato;
- per interventi che prevedono la trasformazione residenziale di edificio esistente (es. recupero di annessi non più funzionali alla conduzione del fondo, cambi d'uso fabbricato in zona agricola) i valori saranno parametrati al 50% di quanto previsto per il lotto libero avente analoga destinazione assumendo  $if= 1 \text{ mc/mq}$ ;
- il maggior valore così calcolato è erogato dalla parte privata al Comune nella misura minima del 50%;
- l'importo del plusvalore sarà ridotto del 30% nell'ipotesi di costruzione della prima casa d'abitazione per il titolare/i di diritti reali sul terreno oggetto di edificazione o per parenti fino al primo grado di parentela;
- il beneficio pubblico non potrà assumere, in alcun caso, valore pari a zero (0) o negativo;

**APPURATO**, inoltre, che il contributo straordinario, essendo un "riconoscimento" di un beneficio pubblico, non potrà essere oggetto di alcuno scomputo oneri in sede di calcolo degli oneri di urbanizzazione per il rilascio del permesso di costruire;

**VALUTATO** che si debbano ricondurre alle fattispecie assoggettate al versamento del contributo straordinario i seguenti casi:

- a) permessi di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001 e procedura SUAP ai sensi dell'art. 3 della L.R. 55/2012;
- b) interventi conseguenti a varianti urbanistiche al P.I. con procedura SUAP ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e art. 8 DPR 160/2010;

e che per detti interventi in deroga o variante il maggior valore sia calcolato quale differenza tra il valore di mercato del fabbricato (tratto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, OMI – Osservatorio Mercato Immobiliare) da realizzare ed il costo complessivo dell'opera; si stabilisce a tal fine che il costo complessivo dell'opera è pari al costo di costruzione finita tratto dai prezzi informativi delle opere edili rilevati dalla Camera di Commercio in Provincia di Treviso sommato al contributo di costruzione ed alle spese tecniche;

**DATO ATTO** altresì che:

-qualora la modifica richiesta comporti sia modifica di destinazione d'uso che modifica dei parametri edificatori si opererà per sommatoria delle distinte situazioni ricorrenti;

-nelle situazioni in cui il vantaggio derivante dalla trasformazione non sia riscontrabile come modifica del valore tabellare IMU od OMI per assenza di riferimenti codificati, si opererà mediante stima asseverata da tecnico competente, con spese a carico del soggetto proponente, secondo criteri di oggettività e principi logici e metodologici che rispondano agli standard internazionali di valutazione;

**RITENUTO** inoltre di stabilire che la corresponsione al comune del contributo straordinario:

- per i programmi complessi o accordi pubblico/privato può avvenire sotto forma di:
  - cessione di aree per l'attuazione di programmi pubblici (servizi, edilizia residenziale pubblica, utilizzo per percorsi compensativi paralleli);
  - realizzazione di altre opere pubbliche per importi equivalenti;
  - qualora l'opera non sia funzionale, realizzabile od opportuna a giudizio dell'Amministrazione Comunale, si procederà alla monetizzazione dell'opera o cessione dovuta;

da regolamentare in apposito accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 e art. 6 L.R. 11/2004, secondo lo schema che verrà allegato preliminarmente all'adozione della variante urbanistica;

- in caso di monetizzazione gli importi andranno versati per il 50% entro 30 giorni dalla data di adozione della variante urbanistica, il rimanente 50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazione e comunque prima dell'effettivo intervento edilizio di attuazione della previsione di Piano (rilascio del Permesso di Costruire).

**RITENUTO** di precisare che, qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell'importo dovuto, da svincolarsi a corresponsione/esecuzione avvenuta, con le modalità e nei termini che saranno indicati nel titolo edilizio da rilasciare;

**PRECISATO** inoltre che il contributo straordinario non si applica nei casi di riduzione o esonero del versamento del contributo di costruzione previsto dagli artt. 17-18 del DPR 380/2001, nonché, per il carattere generale della norma che investe una pluralità di soggetti potenzialmente interessati dall'istituto di deroga, per gli interventi realizzabili ai sensi di particolari Leggi Regionali e ai sensi dell'art. 2 della LR 55/2012 (interventi "Sportello unico per le attività produttive" in deroga);

**RICHIAMATO** il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia);

**VISTO** il decreto legislativo n. 267/2000;

**VISTI** i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RICHIAMATO** l'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento alla previsione del dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Il Sindaco legge il punto in oggetto all'ordine del giorno e spiega che in variante urbanistica ci si riferisce anche alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili e cede al dott. Di Paolo la parola.

*Dott. Di Paolo: tutto ruota intorno al processo di trasparenza. Oggi essa impone persino che i privati paghino. Quanto? A metà degli anni Novanta inizia in Italia la trasformazione delle leggi urbanistiche, alla quale trasformazione quella veneta è arrivata nel 2004 sulla falsariga di quella della Toscana e della Sardegna, e introduce degli istituti quali la perequazione, la compensazione, il credito edilizio. Nel corso degli anni la Regione Veneto e altre si sono adeguate a questo tipo di*

nuovi piani, altre Regioni no. Il Governo Renzi decide di modificare il DPR 380/2001 introducendo tra gli oneri di urbanizzazione un ulteriore costo. Ciò perché ci sono delle Regioni che si sono adeguate e con la loro nuova legge hanno introdotto la possibilità di chiedere un contributo economico al privato e altre Regioni che invece non hanno ancora questa legge e quindi si trovano in una situazione diversa e senza la forza di poter chiedere soldi al privato stesso, cosa che sarebbe stata illegale. Quindi si introduce il cosiddetto "contributo straordinario": cioè in sede di titolo abilitativo, quando si va a chiedere il permesso di costruire, oltre a pagare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, se quell'intervento è stato inserito a seguito di una variante al Piano Regolatore, devi pagare un "quid" in più. Questo quid è almeno il 50% generato dal plusvalore prodotto dalla trasformazione della zona: es. tu oggi hai una zona che vale X, domani vale Y;  $Y-X$ , diviso 2, quello lo devi dare al Comune quando vai a costruire la tua casa, oltre agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Ciò diventa legge a tutti gli effetti nel 2016. A quel punto c'erano delle Regioni che avevano già istituito con i loro piani delle regole in tema di perequazione, altre che invece non le avevano e il Governo Renzi allinea tutti. A quel punto si creano problemi vari, si crea una confusione normativa. Il Comune di Cavaso del Tomba aveva già il Pat, che diceva che il piano degli interventi doveva decidere in termini perequativi (quanti soldi il privato doveva dare al Comune e in che percentuale, quando avesse fatto una specifica richiesta di intervento in deroga o in variante), dall'altra parte c'è questa modifica del DPR che impone al privato di dare almeno il 50%, ma non spiega come.

Ecco quindi che queste due delibere, viste separatamente, ma che ma devono essere considerate insieme, da un lato definiscono qual è il contributo straordinario, ovvero, in base alle tabelle IMU del Comune, si decide che ogni intervento dovrà comportare la corresponsione di un contributo straordinario di importo pari a "X euro", derivante dai parametri delle tabelle. Il contributo straordinario viene dato in sede di titolo abilitativo, cioè quando costruisci la casa, però nel frattempo il Comune ha speso soldi per fare il piano... ma il Comune inizierà a incamerare i soldi quando il piano sarà approvato e i permessi di costruire inizieranno... allora c'è la possibilità di attivare gli accordi pubblico-privati, accordi che il comune di Cavaso aveva già attivato, ma mentre prima l'accordo pubblico-privato non aveva un fondamento deliberativo consiliare, oggi lo può avere con questo atto. L'accordo pubblico privato potrebbe dirti quando devi dare questo contributo straordinario prima di arrivare al titolo abilitativo, perché, magari, l'Amministrazione ha bisogno di fare quell'opera pubblica, non può aspettare che il privato abbia il piano approvato e parta col permesso di costruire, quindi c'è un accordo tra il privato e il pubblico nel dire: io inserisco la tua richiesta nel piano interventi, tu mi dovresti dare es. 10.000 euro; al posto di darmi 10.000 in sede di titolo abilitativo, me ne dai 5.000 adesso, oppure al posto di darmi 10000 euro previsti dal contributo straordinario, mi dai tot metri quadri di terreno che mi servono per fare il parchetto o il pezzo di pista ciclabile... cioè a quel punto il contributo straordinario può essere commutato in opere pubbliche e può essere valutata la periodicità di quando viene corrisposto. Da un lato si ha un obbligo di legge nazionale e dall'altra parte il Comune si allinea alle disposizioni date dal Pat dicendo come poter recepire quest'obbligo sia sotto il profilo tecnico che economico.

Cons. Scriminich: dice che vengono predisposte normative che all'inizio hanno un senso, e porta come esempio la perequazione: anche in questo caso il principio è giusto e corretto ma poi si accavallano nuove normative e quindi si va ad individuare dei criteri che afferma di aver letto, ma non sa esattamente quale sia il margine di manovra per calmierare la determinazione della perequazione, comunque è chiaro che si sta parlando di chi chiederà nuove cose. Questo nasce dalla legge 241/1990. Quindi afferma che il principio è giusto, ma che la minoranza consiliare non è stata messa in condizione di poter valutare quale fosse il margine di manovra nell'indicare una differenziazione. Pertanto, annuncia l'astensione.

In assenza di interventi ulteriori, il Sindaco pone in votazione la proposta:

Con voto espresso in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito:

Votazione:

Presenti: 9

Votanti: 7

Favorevoli: 7

Contrari: nessuno

Astenuti: 2 (Scriminich, Damini)

### **DELIBERA**

1. di richiamare, fare proprie ed approvare le premesse della presente proposta di deliberazione oggetto;
2. di disciplinare in via provvisoria, nelle more della determinazione di competenza regionale, il contributo straordinario di cui il comma 4 lett. d-ter dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, stabilendo che, al fine della relativa quantificazione:
  - la valutazione della componente economica del beneficio pubblico per i programmi complessi non possa essere disgiunta dalla valutazione della convenienza pubblica connessa ai benefici sociali derivanti, da effettuarsi in sede di ponderazione di ciascun accordo;
  - per le modalità di calcolo del plusvalore attribuito alle aree edificabili si fa riferimento ad una metodologia sintetico-comparativa, applicata alla differenza conseguita nel valore fondiario delle aree, che tiene in considerazione i valori unitari per classi di suoli definiti sulla base dei parametri per l'applicazione dell'imposta unica comunale sulle aree (IMU/TASI) stabiliti per l'anno in cui interviene l'approvazione della variante, costituendo una voce univoca sia per il soggetto attuatore che per il Comune;
  - per interventi ricadenti in zona agricola o assimilabili, si fa riferimento ai valori agricoli medi determinati dalla commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione (VAM);
  - per i valori delle aree edificabili si fa riferimento ai parametri per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale sulle aree (IMU/TASI) rapportati all'indice edificatorio assegnato, con la specificazione che per i cambi di destinazione da agricolo a residenziale si assume il valore stabilito per le zone C 1 da urbanizzare, rapportato all'indice edificatorio assegnato;
  - per interventi che prevedono la trasformazione residenziale di edificio esistente (es. recupero di annessi non più funzionali alla conduzione del fondo, cambi d'uso fabbricato in zona agricola) i valori saranno parametrati al 50% di quanto previsto per il lotto libero avente analoga destinazione assumendo  $if= 1 \text{ mc/mq}$ ;
  - il maggior valore così calcolato è erogato dalla parte privata al Comune nella misura minima del 50%;
  - l'importo del plusvalore sarà ridotto del 30% nell'ipotesi di costruzione della prima casa d'abitazione per il titolare/i di diritti reali sul terreno oggetto di edificazione o per parenti fino al primo grado di parentela;
  - il beneficio pubblico non potrà assumere, in alcun caso, valore pari a zero (0) o negativo;

- si devono ricondurre alle fattispecie assoggettate al versamento del contributo straordinario i seguenti casi:
  - a) permessi di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001 e procedura SUAP ai sensi dell'art. 3 della L.R. 55/2012;
  - b) interventi conseguenti a varianti urbanistiche al P.I. con procedura SUAP ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e art. 8 DPR 160/2010;

e che per detti interventi in deroga o variante il maggior valore sia calcolato quale differenza tra il valore di mercato del fabbricato (tratto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, OMI – Osservatorio Mercato Immobiliare) da realizzare ed il costo complessivo dell'opera; si stabilisce a tal fine che il costo complessivo dell'opera è pari al costo di costruzione finita tratto dai prezzi informativi delle opere edili rilevati dalla Camera di Commercio in Provincia di Treviso sommato al contributo di costruzione ed alle spese tecniche;

- qualora la modifica richiesta comporti sia modifica di destinazione d'uso che modifica dei parametri edificatori si opererà per sommatoria delle distinte situazioni ricorrenti;
- nelle situazioni in cui il vantaggio derivante dalla trasformazione non sia riscontrabile come modifica del valore tabellare IMU od OMI per assenza di riferimenti codificati, si opererà mediante stima asseverata da tecnico competente, con spese a carico del soggetto proponente, secondo criteri di oggettività e principi logici e metodologici che rispondano agli standard internazionali di valutazione;

3. di indicare le seguenti MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO, fatti salvi fatti salvi diversi termini indicati negli accordi pubblico/privato di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004:

- per i programmi complessi o accordi pubblico/privato la corresponsione al Comune può avvenire sotto forma di:
  - cessione di aree per l'attuazione di programmi pubblici (servizi, edilizia residenziale pubblica, utilizzo per percorsi compensativi paralleli);
  - realizzazione di altre opere pubbliche per importi equivalenti;
  - qualora l'opera non sia funzionale, realizzabile od opportuna a giudizio dell'Amministrazione Comunale, si procederà alla monetizzazione dell'opera o cessione dovuta;

da regolamentare in apposito accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 e art. 6 L.R. 11/2004, secondo lo schema che verrà allegato preliminarmente all'adozione della variante urbanistica e garantito da apposita polizza fideiussoria ai fini del rispetto degli impegni assunti;

- in caso di monetizzazione gli importi andranno versati per il 50% entro 30 giorni dalla data di adozione della variante urbanistica, il rimanente 50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazione e comunque prima dell'effettivo intervento edilizio di attuazione della previsione di Piano (rilascio del Permesso di Costruire).

4. di precisare che il contributo straordinario non si applica nei casi di riduzione o esonero del versamento del contributo di costruzione previsto dagli artt. 17-18 del DPR 380/2001, nonché, per il carattere generale della norma che investe una pluralità di soggetti potenzialmente

interessati dall'istituto di deroga, per gli interventi realizzabili ai sensi di particolari Leggi Regionali e ai sensi dell'art. 2 della LR 55/2012;

5. di precisare che qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell'importo dovuto, da svincolarsi a corresponsione/esecuzione avvenuta, con le modalità e nei termini che saranno indicati nel titolo edilizio da rilasciare;
6. di riservarsi la facoltà di introdurre modifiche e/o integrazioni al presente provvedimento in relazione a fattispecie non contemplate o sopravvenute modifiche normative o differenti valutazioni di merito;
7. di dare atto che le somme versate a titolo di contributo straordinario come sopra determinato verranno vincolate a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree od immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche o comunque per finalità di mantenimento di dette opere.

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN  
DATA 27-04-2023 N. 14**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre a Consiglio Comunale, avente per oggetto DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 4 LETT. d-ter DEL D.P.R. 380/2001.

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 18-01-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to BISSARO ENRICO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. – D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 18-01-2023

Il Responsabile del servizio  
F.to BISSARO ENRICO